

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 576 del 03/09/2024**Struttura proponente:** AREA SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE
DELL'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGRO-ZOOTECNICO**Proposta n. 1862 del 27/08/2024****CODICE CRAM:** DG.005.**Ob. Funz.:** B01E100**CIG:****CUP:**

Oggetto: Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (DAFNE) per la realizzazione del progetto "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024. Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative" e impegno di spesa

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**SI**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 27/08/2024

Firma Paolini Monia

Responsabile P.O.

Data 27/08/2024

Firma Papalini Claudia

Responsabile del procedimento

Data 27/08/2024

Firma Papalini Claudia

Dirigente di AREA

Data 27/08/2024

Firma Presicce Giorgio Antonio

CONTROLLO FISCALE

Data 27/08/2024

Firma Sandra Cossa

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2024	U	1.03.02.11.999	30.000,00	2024	1034	27/08/2024	76
2025	U	1.03.02.11.999	20.000,00	2025	39	27/08/2024	76
2026	U	1.03.02.11.999	10.000,00	2026	23	27/08/2024	76

Istruttore

Data 28/08/2024

Firma Sandra Cossa

P.O. Gestione Amministrativa, contabile e fiscale

Data 28/08/2024

Firma Sandra Cossa

Dirigente di AREA

Data 03/09/2024

Firma Caldani Elisabetta

OGGETTO: Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (DAFNE) per la realizzazione del progetto "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024. Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative" e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77 con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Biodiversità e Sperimentazione presso la sede centrale di ARSIAL al dott. Giorgio Antonio Presicce (a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- PRESO ATTO che con la succitata Determinazione del Direttore Generale n. 77/2024, è stato, altresì, disposto di confermare le deleghe gestionali già attribuite ai Dirigenti ARSIAL con Determinazioni del Direttore Generale n. 643/RE/2023 e n. 42/2024, per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 643/RE, con la quale è stata attribuita ai titolari degli incarichi dirigenziali di ARSIAL la delega per adottare atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dall'art. 17 "Funzioni dei dirigenti", comma 1, lett b), del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii., e confermate alcune disposizioni impartite con determinazione del Direttore Generale n. 480/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- da alcuni anni si sono diffusi nel territorio regionale *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), insetti invasivi dannosi per numerose specie di piante coltivate di interesse regionale;
- le strategie di difesa convenzionale, integrata e biologica delle produzioni, pur puntualmente adottate dai produttori laziali, non sono riuscite a controllare l'enorme potenziale biotico dei fitofagi *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), anche perché non sono presenti agenti in grado di determinare un riequilibrio naturale delle popolazioni;
- l'attività di contrasto alle popolazioni di *Halyomorpha halys* e di *Drosophila suzukii* attraverso la lotta biologica classica è di importanza strategica per l'agricoltura del Lazio;

PRESO ATTO che:

la Giunta regionale del Lazio con D.G.R. del 28/02/2024, n. 112 ha deliberato di:

- sostenere iniziative di lotta biologica contro gli insetti dannosi *Halyomorpha halys* e *Drosophila suzukii* nel territorio laziale al fine di evitare maggiori danni alle produzioni agricole regionali;
- affidare ad ARSIAL l'attivazione e la gestione dei progetti di lotta biologica ad *Halyomorpha halys* e *Drosophila suzukii* da svolgere in collaborazione di enti di ricerca qualificati;
- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, foreste l'approvazione, il coordinamento e la supervisione di detti progetti;
- destinare ad ARSIAL le risorse, pari a complessivi € 150.000,00 di cui:
 - € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024 con la prenotazione di bollinatura n. 6855/2024;

- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 con la prenotazione di bollinatura n. 2906/2025;
- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026 con la prenotazione di bollinatura n. 866/2026;

la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, ha dato attuazione alla predetta D.G.R. n.112/2024 con:

- o determinazione n. G02869 del 13/03/2024, impegnando a favore di ARSIAL le seguenti somme: € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026;
- o determinazione n. G02916 del 15/03/2024 approvando il "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale" per un costo presunto di € 57.000,00;
- o determinazione n. G08057 del 19/06/2024 approvando il progetto "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024 Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative" per un costo presunto di € 60.000,00;

VISTO l'accordo di collaborazione tra ARSIAL ed ENEA (Rep. N. 53 del 02/07/2024 approvato con determinazione del Direttore Generale di ARSIAL **n. 35 del 17/04/2024**) per la realizzazione del "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale" approvato con determinazione regionale n. G02916 del 15/03/2024

CONSIDERATO che è necessario integrare le attività progettuali in corso di realizzazione in base al predetto "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale" in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - DAFNE al fine di ampliare le conoscenze sulla dannosità della Cimice asiatica e verificarne l'interazione con l'agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), e con eventuali altri antagonisti anche autoctoni negli ambienti laziali;

CONSIDERATO che tra ARSIAL e il DAFNE è stato stipulato un accordo quadro (Rep. ARSIAL n. 106 del 11/12/2023) approvato con Deliberazione Commissario Straordinario **n.52 del 09/05/2024** per analisi e studi in materia di sperimentazione su pratiche agronomiche, zootecniche, forestali e silvopastorali, la pianificazione agricola regionale, la tutela della biodiversità agraria, la caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità, il suolo e le risorse idriche;

CONSIDERATO che in particolare l'art.2 del predetto accordo prevede che, tra le altre attività, ARSIAL e DAFNE si impegnano a collaborare alla realizzazione di analisi e studi in materia di sostenibilità dei processi produttivi e di trasferimento dell'innovazione con l'obiettivo di migliorare le performance agronomiche delle produzioni regionali;

CONSIDERATO che a tal fine è stato redatto lo schema di accordo di collaborazione operativa tra ARSIAL ed il DAFNE con oggetto "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024. Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività

progettuali integrative” che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO sul predetto schema di accordo il parere dall’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici –prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- il programma di attività oggetto dell’allegata convenzione operativa, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;

- la collaborazione oggetto della predetta convenzione operativa consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli della protezione delle colture agricole dagli organismi nocivi;

- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla predetta convenzione operativa, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da DAFNE, come descritto nel progetto allegato alla presente convenzione operativa;

VISTA la nota prot. n. 816 del 10/04/2024 con cui l’Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, ha richiesto, per l’esercizio finanziario 2024, una variazione di bilancio e la creazione di un nuovo obiettivo funzione per “*Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (Halyomorpha halys) e al Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) nel territorio regionale*” al fine di recepire, per la realizzazione dello stesso, l’importo complessivo di € 150.000,00.= di cui:

- € 50.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2024;

- € 50.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2025;

- € 50.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2026;

VISTA la determinazione dirigenziale di ARSIAL n. **257 del 18/04/2024** con la quale viene accertata la somma relativa al contributo da parte della Regione Lazio per "Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale." (Determinazioni R.L. G02869 del 13/03/2024 - n. G02916 del 15/03/2024 e G08057 del 19/06/2024) per l'importo di euro 150.000,00.= sul capitolo di entrata 2.01.01.02.001 Ob.fun. B01E100 - Cram DG005 - "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome" come di seguito meglio specificato:

- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025;
- € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario di ARSIAL n. **78 del 18/07/2024** (variazione n. 11, al Bilancio di previsione 2024-2026) con la quale sono state rimodulate le dotazioni di spesa per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 - Obiettivo Fun. B01E100 - spostando l'importo di € 150.000,00 dal capitolo 1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" al capitolo 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche nac, come richiesto con nota prot. 1515 del 19 Giugno 2024, dall'area scrivente;

VISTO l'art. 7 (Costo del progetto e modalità di erogazione delle risorse finanziarie) dell'accordo nel quale vengono definite le modalità di erogazione del contributo pari ad € **60.000,00.=** come di seguito meglio specificato:

- un primo rateo pari ad € 30.000,00.= entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo;
- un secondo rateo pari ad € € 20.000,00.= entro i primi due mesi della seconda annualità, sulla base della relazione intermedia sulle attività svolte e presentazione della nota di debito corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;
- un terzo rateo pari a € 10.000,00.= alla fine della terza annualità sulla base della relazione finale sulle attività svolte e presentazione della nota di debito corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;

ATTESO E DATO ATTO che la spesa da sostenere, pari ad € 60.000,00.= esente IVA, ai sensi dell' art.1-4 DPR 633/72, trova piena copertura sul **CRAM DG 005 - Obiettivo Funzione B01E100 - cap.lo U. 1.03.02.11.999 "Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche n.a.c."** del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024/2025/2026, che recano la necessaria disponibilità come di seguito meglio ripartiti:

- € 30.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024;
- € 20.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2025;
- € 10.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2026;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG ai sensi del parere ANAC del 17/01/2024, n. 66 e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto trattasi di spese di gestione;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile scientifica del progetto per ARSIAL e responsabile unico del procedimento la dott.ssa agr. Claudia Papalini;

SU PROPOSTA dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-zootecnico formulata dal RUP dott.ssa agr. Claudia Papalini e dal funzionario amministrativo dott.ssa Monia Paolini;

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione tra ARSIAL e Università degli Studi della Tuscia di Viterbo – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) per la realizzazione del progetto "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024. Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative" che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante;

DI IMPEGNARE, a favore Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (d'ora innanzi denominato DAFNE) C.F. 80029030568 - Partita IVA 00575560560 la somma di € **60.000,00**. = esente IVA, ai sensi dell' art.1-4 DPR 633/72, che trova piena copertura sul **CRAM DG 005 – Obiettivo Funzione B01E100** - cap.lo U. **1.03.02.11.999** "Altre Prestazioni Professionali e Specialistiche n.a.c." del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizi finanziari 2024/2025/2026, che recano la necessaria disponibilità come di seguito meglio specificato:

- € 30.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024;
- € 20.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2025;
- € 10.000,00 del bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2026;

DI STABILIRE, inoltre, che la corresponsione delle somme oggetto di rimborso in favore Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (d'ora innanzi denominato DAFNE) C.F. 80029030568 Partita IVA 00575560560 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dall'accordo firmato e allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-zootecnico, l'adozione di tutti gli atti contabili-amministrativi conseguenti all'approvazione dell'accordo.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs33/2013	23	1			X		X	

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

(art. 4 Accordo Quadro Rep. 106 del 11/12/2023)

Attuazione del progetto “D.G.R. n. 112 del 28/02/2024 Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative” approvato con determinazione n. G08057 del 19/06/2024 della Direzione regionale agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste

TRA

Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL, C.F./P.IVA 04838391003, rappresentata dal dirigente dott. Giorgio Antonio Presicce, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Agenzia, in Via Rodolfo Lanciani n. 38, 00162 Roma (RM), indirizzo pec arsial@pec.arsial.pec.it,

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (d'ora innanzi denominato DAFNE) C.F. 80029030568 Partita IVA 00575560560, nella persona del Direttore Prof. Danilo Monarca, domiciliato per la carica presso il DAFNE, in Via San Camillo de Lellis, snc – 01100 Viterbo – indirizzo pec dafne@pec.unitus.it

PREMESSO CHE:

- tra ARSIAL e il Dip. DAFNE è stato stipulato un accordo quadro (Rep. ARSIAL n. 106 del 11/12/2023) per analisi e studi in materia di sperimentazione su pratiche agronomiche, zootecniche, forestali e silvopastorali, la pianificazione agricola regionale, la tutela della biodiversità agraria, la caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità, il suolo e le risorse idriche;
- in particolare l'art.2 del predetto accordo prevede che, tra le altre attività, ARSIAL e DAFNE si impegnano a collaborare alla realizzazione di analisi e studi in materia di sostenibilità dei

processi produttivi e di trasferimento dell'innovazione con l'obiettivo di migliorare le performance agronomiche delle produzioni regionali;

- da alcuni anni si sono diffusi nel territorio regionale *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), insetti invasivi dannosi per numerose specie di piante coltivate di interesse regionale;
- le strategie di difesa convenzionale, integrata e biologica delle produzioni, pur puntualmente adottate dai produttori laziali, non sono riuscite a controllare l'enorme potenziale biotico dei fitofagi *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), anche perché non sono presenti agenti in grado di determinare un riequilibrio naturale delle popolazioni;
- l'attività di contrasto alle popolazioni di *Halyomorpha halys* e di *Drosophila suzukii* attraverso la lotta biologica classica è di importanza strategica per l'agricoltura del Lazio;
- la Giunta regionale del Lazio con D.G.R. del 28/02/2024, n. 112 ha deliberato di:
 - sostenere iniziative di lotta biologica contro gli insetti dannosi *Halyomorpha halys* e *Drosophila suzukii* nel territorio laziale al fine di evitare maggiori danni alle produzioni agricole regionali;
 - affidare ad ARSIAL l'attivazione e la gestione dei progetti di lotta biologica ad *Halyomorpha halys* e *Drosophila suzukii* da svolgere in collaborazione di enti di ricerca qualificati;
 - demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, foreste l'approvazione, il coordinamento e la supervisione di detti progetti;
 - destinare ad ARSIAL le risorse, pari a complessivi € 150.000,00, di cui di cui € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026, sul capitolo di spesa U0000B15900, iscritto nel programma 01 della missione 16, piano dei conti 1.04.01.02.000.
- la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, ha dato attuazione alla predetta D.G.R. n.112/2024 con:

- i) determinazione n. G02869 del 13/03/2024, impegnando a favore di ARSIAL le seguenti somme: € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026;
 - ii) determinazione n. G02916 del 15/03/2024 approvando il “Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale” per un costo presunto di € 57.000,00;
 - iii) determinazione n. G08057 del 19/06/2024 approvando “D.G.R. n. 112 del 28/02/2024 Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative” per un costo presunto di € 60.000,00;
- ARSIAL ed ENEA in attuazione della determinazione regionale G02916 del 15/03/2024 hanno concluso in data 24 giugno 2024 un accordo di collaborazione (Repertorio Arsial n. 53 del 02/07/2024) per la realizzazione del “Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale”

CONSIDERATO CHE

- è necessario integrare le attività progettuali in corso di realizzazione in base al “Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale” (determinazione dirigenziale n. G02916 del 15/03/2024) attraverso la collaborazione con un ulteriore qualificato soggetto scientifico quale il dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Toscana, al fine di ampliare le conoscenze sulla dannosità della Cimice asiatica e verificarne l’interazione con l’agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), e con eventuali altri antagonisti anche autoctoni negli ambienti laziali;
- tale collaborazione può svilupparsi nei termini previsti dal succitato accordo quadro tra ARSIAL e l’Università degli Studi della Toscana – Dip. DAFNE ed in particolare

stipulando ai sensi dell'art.4 il presente accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto congiunto Arsial-DAFNE "D.G.R. n. 112 del 28/02/2024 Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative";

- Il progetto si pone l'obiettivo di studiare le interazioni dell'agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), a seguito della sua immissione in campo, e di ampliare le conoscenze sul comportamento della Cimice asiatica e dei suoi parassitoidi anche autoctoni negli ambienti laziali. Inoltre un ulteriore obiettivo è di verificare la possibilità di ottimizzare le tecniche di monitoraggio e di allevamento di *Halyomorpha halys* per studiarne le interazioni con i diversi antagonisti della stessa nell'ottica di un ulteriore sviluppo delle tecniche di lotta biologica e mantenere la popolazione della Cimice asiatica al di sotto della soglia danno.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D-Lgs. n.33/2023 la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- il programma di attività oggetto del presente accordo di collaborazione, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;
 - la collaborazione oggetto del presente accordo di collaborazione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli della protezione delle colture agricole dagli organismi nocivi;
 - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo di collaborazione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da DAFNE, come descritto nel progetto allegato alla presente convenzione operativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e il progetto allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

(Oggetto del rapporto)

1. ARSIAL ed DAFNE, sulla base delle indicazioni della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, caccia e Pesca, Foreste e sotto la supervisione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), concordano di svolgere congiuntamente le attività secondo quanto previsto

dal Progetto allegato al presente accordo di collaborazione come sua parte integrante e sostanziale, assicurando la massima collaborazione con ENEA per una più efficiente ed efficace lotta al contrasto dell'insetto invasivo Cimice asiatica *Halyomorpha halys*.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, a dare esecuzione al presente accordo di collaborazione con cura e diligenza, nello spirito di collaborazione e ad assicurare lo scambio reciproco di informazioni sullo stato di attuazione degli interventi.
2. Tutte le attività sono soggette alla supervisione e al coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale, e devono essere conformi agli studi del rischio approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale e alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Al fine di consentire il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali, ARSIAL ed DAFNE forniscono alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Servizio Fitosanitario Regionale, tutti i dati e le informazioni da quest'ultima richieste.
4. Il DAFNE si impegna a cofinanziare con risorse proprie una borsa di dottorato nella misura del 50% sulla base di quanto stabilito con D.M. 247/2022, pubblicato nella G.U. n. 80 del 05/04/2022.

Art. 4

(Durata e decorrenza dell'accordo di collaborazione)

1. Il presente accordo di collaborazione avrà una durata di 36 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. ARSIAL e DAFNE potranno proseguire le attività di comune interesse prorogando la durata del presente atto, con specifico atto aggiuntivo, da stipulare di comune accordo tra le Parti, entro il periodo di vigenza della presente convenzione operativa.

Art. 5

(Integrazioni e modifiche)

1. È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente accordo di collaborazione, previo parere della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

Art. 6

(Responsabili operativi della presente convenzione operativa)

1. Il DAFNE individua quale responsabile il Prof. Stefano Speranza;
2. ARSIAL individua quale responsabile la dott.ssa agr. Claudia Papalini;
3. Le Parti provvederanno, ove ne ricorra l'esigenza, a comunicare in tempo utile le eventuali variazioni dei nominativi dei responsabili.

Art. 7

(Costo del progetto e modalità di erogazione delle risorse finanziarie)

1. In relazione alle specifiche competenze condivise e alle attività e impegni reciproci, il contributo previsto per la realizzazione del Progetto è pari ad euro 60.000,00 a carico di Arsial, secondo la tabella di ripartizione dei costi e le modalità riportata nel progetto allegato.
2. Il contributo a carico di ARSIAL verrà erogato con le seguenti modalità:
 - a) I rata di euro **30.000 entro 30 giorni** dalla firma del presente accordo di collaborazione, dietro presentazione della nota di debito;
 - c) II rata di euro **20.000** entro i primi 2 mesi della seconda annualità, sulla base della relazione intermedia sulle attività svolte firmata da entrambi i responsabili e dietro presentazione della nota di debito e della rendicontazione delle spese sostenute;
 - e) III rata quale saldo di euro **10.000** alla fine della terza annualità, sulla base della relazione finale sulle attività svolte, firmata da entrambi i responsabili e dietro presentazione della nota di debito e della rendicontazione delle spese sostenute;

Al termine di ciascuna annualità del progetto, ARSIAL trasmetterà alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste una rendicontazione delle spese Sostenute;

3. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte del DAFNE della richiesta di pagamento a mezzo di note di debito elettroniche che dovranno essere trasmesse sulla

piattaforma dello SDI ed intestate ad Arsial - Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico.

Art. 8

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente (e/o quello in formazione) dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente accordo di collaborazione.
2. Il personale dipendente, e i collaboratori a qualsiasi titolo, di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere redigere e dovranno scrupolosamente attenersi. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 9

(Responsabilità civile)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione/Accordo, la sede dell'altra Parte e/o i luoghi di interesse per le attività.

Art. 11

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione/Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 12

(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

1. Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 13

(Pubblicazioni)

1. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.
2. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
3. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 19/2021, secondo il quale è fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, comprese gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena per l'Unione europea, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla, ARSIAL

ed DAFNE sono tenuti a concordare con la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste i contenuti da rendere pubblici circa l'andamento del progetto.

5. Nelle pubblicazioni e nelle attività di informazione, divulgazione e disseminazione dei risultati inerenti al progetto è necessario riportare il ruolo ed il contributo della Regione Lazio e rispettare le disposizioni per l'identità visiva riportate sul sito web regionale al link <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo di collaborazione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679) dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

(Risoluzione/Recesso)

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo di collaborazione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Foro competente)

1. Tutte le eventuali controversie, che dovessero derivare dall'esecuzione del presente accordo di collaborazione sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

Art. 17

(Spese e oneri fiscali)

1. La registrazione del presente accordo di collaborazione sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dall'Università degli Studi della Tuscia in modalità virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022.

Art. 18

(Firma digitale)

Il presente accordo di collaborazione è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

Per il DAFNE

Il Direttore

Prof. Danilo Monarca

Per ARSIAL

Il Dirigente

Dott. Giorgio Antonio Presicce

D.G.R. n. 112 del 28/02/2024
Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al
Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale.
Attività progettuali integrative.

Premessa

La Cimice asiatica *Halyomorpha halys* è un insetto originario dell'Asia orientale (Cina, Taiwan, Corea, Giappone) che si è diffuso recentemente in Europa, in particolare nel Lazio a partire dal 2017, con incremento della popolazione e dei relativi danni alle colture via via più significativo.

In tale situazione, la Regione Lazio, con D.G.R. n. 112/2024, ha deliberato di attivare e sostenere progetti di lotta biologica attraverso il rilascio dell'agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), oltre che di *Ganaspis brasiliensis*, parassitoide di un altro insetto di recente introduzione, il Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*), con le modalità previste dal Servizio Fitosanitario Nazionale e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in conformità al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico".

L'approvazione, il coordinamento e la supervisione dei progetti è demandata alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, mentre l'attuazione dei progetti è affidata ad ARSIAL.

Con determinazione dirigenziale n. G02916 del 15/03/2024 è stato approvato il progetto attuativo per l'allevamento ed il rilascio in campo degli ACB da parte dell'ARSIAL in collaborazione con il laboratorio SSPT-BIOAG-SOQUAS dell'ENEA.

Tuttavia, considerato che la Cimice asiatica, rispetto alla *Drosophila suzukii*, è potenzialmente in grado di causare danni a molte delle principali colture regionali quali il nocciolo, l'olivo e l'actinidia, in areali diversificati e distanti tra loro, è necessario ampliare le attività progettuali attraverso la collaborazione anche con il Dipartimento DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia attraverso l'attivazione di un dottorato di ricerca cofinanziato al 50% dall'ente universitario.

Obiettivi

Il progetto si pone l'obiettivo di studiare le interazioni dell'agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), a seguito della sua immissione in campo, e di ampliare le conoscenze sul comportamento della Cimice asiatica e dei suoi parassitoidi anche autoctoni negli ambienti laziali.

Inoltre, il progetto si propone di verificare la possibilità di ottimizzare le tecniche di monitoraggio e di allevamento di *Halyomorpha halys* al fine di studiarne le interazioni con i diversi antagonisti della stessa nell'ottica di un ulteriore sviluppo delle tecniche di lotta biologica al fine di mantenere la popolazione della Cimice asiatica al di sotto della soglia danno.

Descrizione delle attività

Le attività previste nell'ambito del progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica sono definite dalla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, area Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base di studi del rischio per l'immissione degli agenti di controllo biologico nell'ambiente approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale. Tali studi del rischio sono, successivamente, presentati dalla Regione Lazio al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per ottenere l'autorizzazione all'immissione nell'ambiente, corredata da eventuali prescrizioni.

Le attività progettuali sono le seguenti:

- definizione dello stato dell'arte della biologia e pericolosità della Cimice asiatica in Italia;
- svolgimento di un periodo all'estero presso istituzioni di ricerca di elevata qualificazione sugli studi legati a *Halyomorpha halys*;
- supporto all'individuazione, secondo le esigenze rappresentate dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, area Servizio Fitosanitario Regionale, dei siti di rilascio dell'agente di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*;
- supporto nella redazione degli aggiornamenti degli studi del rischio propedeutici alla richiesta di autorizzazione al rilascio di entrambi gli ACB, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., secondo i criteri previsti dall'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020;
- supporto nell'allevamento di *Halyomorpha halys*, dell'ACB *Trissolcus japonicus* e di eventuali antagonisti autoctoni nei laboratori dell'ENEA;
- monitoraggio in campo mediante trappolaggio, secondo le esigenze rappresentate dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, della presenza di Cimice asiatica;
- studi sulle interazioni dell'ACB e di altri eventuali antagonisti con particolare riguardo a quelli presenti nei siti di rilascio autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nelle fasi di pre e post rilascio nonché dell'eventuale impatto degli ACB su organismi non target secondo le direttive ministeriali;
- studi sulle possibilità di efficientamento delle attività di monitoraggio sopra elencate;
- elaborazione e valutazione dei risultati delle attività e partecipazione alla redazione delle relazioni finali da presentare a conclusione delle attività di rilascio dell'ACB nell'ambiente;
- partecipazione alle attività formative e informative dirette agli operatori agricoli, di comunicazione e disseminazione dei risultati.

Le attività del progetto sono soggette alla supervisione e al coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale, e devono essere conformi agli studi del rischio approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale e alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Soggetti coinvolti

Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

La Direzione Regionale, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, e in collaborazione con il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 19/2021, definisce le esigenze regionali di lotta biologica, approva i progetti e le attività e ne effettua il coordinamento e la supervisione.

Inoltre, tiene i rapporti con il Servizio Fitosanitario Centrale e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di immissione degli ACB nell'ambiente e cura la fornitura dei nuclei di ACB da parte dell'istituto di ricerca che detiene l'allevamento (CREA-DC).

ARSIAL

Nell'ambito del progetto ARSIAL è responsabile delle seguenti attività:

- stipula e gestisce i rapporti di collaborazione con gli enti scientifici di riferimento;
- collabora alle attività di campo previste dal progetto
- attiva e coordina le attività di formazione e informazione e di disseminazione dei risultati destinate agli operatori agricoli, anche riguardo alla prevenzione fitosanitaria.

Università degli Studi della Tuscia (UNITUS)

UNITUS, in quanto ente pubblico di ricerca sta svolgendo da diversi anni studi sulla Cimice asiatica nel territorio regionale. Le pubblicazioni scientifiche prodotte, legate principalmente alla pericolosità in ambito corilicolo, confermano l'elevato rischio per queste produzioni regionali. UNITUS dispone di strutture e competenze qualificate per studi e ricerche su specie dannose, sia autoctone che alloctone, alle produzioni agricole regionali. UNITUS collaborerà con il laboratorio ENEA SSPTBIOAG-SOQUAS per le attività di allevamento dell'ACB presso la sede ENEA individuata a tale scopo. UNITUS rivestirà il ruolo di responsabile scientifico del presente progetto per la Regione Lazio.

Nell'ambito del progetto UNITUS è responsabile delle seguenti attività:

- attivazione della borsa di dottorato;
- definizione dello stato dell'arte della biologia e pericolosità della Cimice asiatica in Italia;
- svolgimento di un periodo all'estero presso istituzioni di ricerca di elevata qualificazione sugli studi legati alla *Halyomorpha halys*;
- collaborazione alle attività di allevamento di *Halyomorpha halys* e dell'ACB *Trissolcus japonicus* svolte presso ENEA e previste all'interno della precedente attività progettuale finanziata;
- collaborazione alle attività di monitoraggio in campo mediante trappolaggio, secondo le esigenze rappresentate dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, della presenza di Cimice asiatica;
- collaborazione al monitoraggio della presenza degli ACB e di altri eventuali antagonisti con particolare riguardo ai siti di rilascio autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nelle fasi di pre e post rilascio nonché dell'eventuale impatto degli ACB su organismi non target secondo le direttive ministeriali;
- studi sulle possibilità di efficientamento delle attività di monitoraggio sopra elencate;
- collaborazione all'elaborazione e valutazione dei risultati delle attività e partecipazione alla redazione delle relazioni presentate a conclusione delle attività di rilascio degli ACB nell'ambiente;
- partecipazione ad attività formative e informative dirette agli operatori agricoli, di comunicazione e disseminazione dei risultati.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma delle attività di lotta biologica è definito nello studio del rischio approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

Il cronoprogramma delle altre attività di progetto è definito tra Regione Lazio, ARSIAL e UNITUS all'interno del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

Risorse umane e costi

Per l'attuazione delle attività progettuali sono previsti a carico della Regione Lazio i costi di seguito descritti.

Le risorse umane necessarie all'attuazione del progetto, interne agli enti coinvolti e per le quali, pertanto, non sono previsti costi a carico della Regione Lazio, sono: 1) una unità funzionario agronomo dell'ARSIAL;

2) una unità ricercatore dell'UNITUS.

Per lo svolgimento delle attività progettuali UNITUS utilizzerà attrezzature e materiali di consumo vari utili per le attività in laboratorio ed in campo.

Inoltre, sono previste spese:

- per cofinanziamento di un dottorato di ricerca;
- di manutenzione degli strumenti di laboratorio utilizzati per le analisi, come importo forfettario del 30% dei costi sostenuti per il progetto fino ad un massimo di 5.000,00 euro;
- di missione, per gli spostamenti del dottorando e del ricercatore UNITUS per le attività di rilievo di campo, collaborazione alle attività di allevamento e presentazione e divulgazione sulle attività del progetto;
- per pubblicazione di materiale informativo e divulgativo inerente al progetto.

I costi massimi presunti relativi al triennio, da dettagliare nel successivo accordo tra ARSIAL e l'ente scientifico di riferimento, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, sono riportati nella seguente tabella:

Voce di costo	Importo massimo (euro)
Cofinanziamento dottorato (come previsto da regolamento e documento costo finanziamento borsa di studio)	40.000,00
Materiale di consumo	5.000,00
Manutenzione	5.000,00
Missioni	8.000
Divulgazione/informazione	2.000
Totale	60.000

Monitoraggio e rendicontazione del progetto

Al fine di consentire il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali, ARSIAL e UNITUS sono tenuti a fornire alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Servizio Fitosanitario Regionale, tutti i dati e le informazioni richiesti. Una clausola in tal senso deve, pertanto, essere inserita negli atti con l'ente scientifico di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità del progetto ARSIAL trasmetterà alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste una rendicontazione delle spese sostenute.

Riservatezza e divulgazione dei dati

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 19/2021, secondo il quale è fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, comprese gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena per l'Unione europea, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla, ARSIAL ed UNITUS sono tenuti a concordare con la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste i contenuti da rendere pubblici circa l'andamento del progetto.

Inoltre, nelle pubblicazioni e nelle attività di informazione, divulgazione e disseminazione dei risultati inerenti al progetto è necessario riportare il ruolo ed il contributo della Regione Lazio e rispettare le disposizioni per l'identità visiva riportate sul sito web regionale al link <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>.

Clausole in tal senso devono, pertanto, essere inserite negli atti contrattuali con l'ente scientifico di riferimento.

Protezione dei dati personali

Qualora nella gestione delle attività progettuali dovesse emergere la necessità del trattamento di dati personali, gli enti pubblici coinvolti assumeranno le misure necessarie in conformità alla normativa vigente in materia.

Anno	Data	ID	Descrizione	F.do/Avanzo									
2024	27/08/2024	555	PRAT.1862-Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Toscana (DAFNE) per la realizzazione del progetto “D.G.R. n. 112 del 28/02/2024. Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (Halyomorpha halys) e al Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii) nel territorio regionale. Attività progettuali integrative” e impegno di spesa.	Avanzo/Fondo disponibile									
CRAM													
Capitolo		DG.005.		AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLE PRODUZIONI DI QUALITA'									
Obiett.Funz.		1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
Centro di Costo		B01E100.		Progetto per la lotta biologica alla Cimice Asiatica e al Moscerino della frutta									
		2.		Avanzo/Fondo disponibile									
Eser.	E/U	C/R	Anno Imp.	Num.imp.	Beneficiario	Importo	Assegnato	da assegn.	Liquidato	da liquidare	Evaso	da evadere	
2024	U	C	2024	1034	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
CRAM													
Capitolo		DG.005.		AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLE PRODUZIONI DI QUALITA'									
Obiett.Funz.		1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
Centro di Costo		B01E100.		Progetto per la lotta biologica alla Cimice Asiatica e al Moscerino della frutta									
		2.		Avanzo/Fondo disponibile									
Eser.	E/U	C/R	Anno Imp.	Num.imp.	Beneficiario	Importo	Assegnato	da assegn.	Liquidato	da liquidare	Evaso	da evadere	
2025	U	C	2025	39	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
CRAM													
Capitolo		DG.005.		AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLE PRODUZIONI DI QUALITA'									
Obiett.Funz.		1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
Centro di Costo		B01E100.		Progetto per la lotta biologica alla Cimice Asiatica e al Moscerino della frutta									
		2.		Avanzo/Fondo disponibile									
Eser.	E/U	C/R	Anno Imp.	Num.imp.	Beneficiario	Importo	Assegnato	da assegn.	Liquidato	da liquidare	Evaso	da evadere	
2026	U	C	2026	23	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Totali						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	